

Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro

Cosa deve fare il datore di lavoro

Attrezzature dell'allegato VII del D.lgs 81/2008 e smi

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro di cui all'allegato VII del d.lvo 81/2008, deve darne comunicazione immediata all'INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro.

Successivamente il datore di lavoro deve, entro i termini previsti, sottoporre l'attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.

a) **Prima verifica**

Chi la fa - La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall' INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. Qualora sia scaduto il termine dei 45 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell'INAIL, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell'elenco generale (Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (consultabile nel sito <http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx>).

Quando richiederla - Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL territorialmente competente l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche.

In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL (ossia la "vecchia" domanda di immatricolazione e relativo libretto).

Come richiederla - All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell'INAIL.

Esecuzione della verifica - INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 45 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell'INAIL, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell' **elenco dei soggetti abilitati** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) (consultabile nel sito <http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Pages/home.aspx>)

In quest'ultimo caso, dopo l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica a INAIL il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.

b) Verifiche periodiche successive alla prima

Chi le fa - In questa Regione le verifiche periodiche successive alla prima, per effetto della **DGR 856/2012**, sono eseguite solo dai soggetti abilitati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscritti in apposito **elenco regionale**.

Quando richiederla - Con la periodicità prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere l'esecuzione della verifica al soggetto abilitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e iscritto in apposito **elenco regionale**.

Attrezzature non elencate nell'allegato VII del D.lgs 81/2008 e smi

Il datore di lavoro che deve effettuare le verifiche di apparecchiature non elencate nell'allegato VII del d.lgs n. 81/2008 deve presentare richiesta alla ASL competente per territorio con le modalità individuate da ciascuna ASL (per i dettagli si rimanda a: **www.uslumbria1.gov.it**; **www.uslumbria2.it**).

Elenco regionale dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.lvo 81/200

Possono essere iscritti nell'elenco regionale, istituito in virtù della **DGR 646/2012**, i soggetti che risultino, alla data di presentazione della domanda, già iscritti all'elenco dei soggetti abilitati previsto al punto 1.1 dell'allegato III del **DM 11 aprile 2011** e approvato con decreto dirigenziale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali come previsto al punto 3.7 dello stesso allegato III. I riferimenti (numero e data di approvazione) relativi al decreto dirigenziale che attesta l'avvenuta abilitazione devono essere indicati nella domanda di iscrizione.

Per dettagli sulla procedura di iscrizione nell'elenco regionale **clicca qui**.
Per consultare l'elenco regionale **clicca qui**.